

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2025-4964 del 02/09/2025

Oggetto

Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024, n. 127 , Impresa DEMA. SRL con impianto localizzato In Comune Di Mesola (Fe), Frazione Bosco Mesola, Via Fondo 24. Autorizzazione alla Modifica non sostanziale dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016 e successive modifiche di cui alle Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-3202 del 04/07/2019 e n. DET-AMB-2025-1498 del 13/03/2025 adottate da Arpae SAC di Ferrara.

Proposta

n. PDET-AMB-2025-5165 del 02/09/2025

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

MARCO ROVERATI

Questo giorno due SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 24178/2025/MR/RM

OGGETTO: Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024, n. 127 – Impresa **DE.MA. SRL** con impianto localizzato In Comune Di Mesola (Fe), Frazione Bosco Mesola, Via Fondo 24. Autorizzazione alla Modifica non sostanziale dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016 e successive modifiche di cui alle Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-3202 del 04/07/2019 e n. DET-AMB-2025-1498 del 13/03/2025 adottate da Arpae SAC di Ferrara.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che in data 09.07.2025, con PEC acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/123816, è pervenuta, tramite il portale SUAPER, da parte dell'Impresa **DE.MA. SRL** con sede legale nel Comune di Mesola loc. Bosco Mesola (FE) – via Gigliola n.202 e impianto in comune di Mesola, loc. Bosco Mesola, via Fondo n. 24, l'istanza per la modifica non sostanziale dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016 adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara e successive modifiche di cui alle Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-3202 del 04/07/2019 e n. DET-AMB-2025-1498 del 13/03/2025 e il relativo aggiornamento dell'atto medesimo che si rende necessario in seguito all'emanazione del DECRETO 28/06/2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”*;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluiscce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna ed Arpae per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale, in attuazione della L.R. n.13/2015 (verbale n. 16 del 9/03/2016 del Consiglio Provinciale di Ferrara);

CONSIDERATO che:

- La Società **DE.MA srl**, presso lo stabilimento ubicato in comune di Mesola (FE), loc. Bosco Mesola, via Fondo n. 24, svolge attualmente attività di recupero di materiali inerti mediante frantumazione per le seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98: 7.1 - 7.6 – 7.11;
- La Società è autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016, adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, modificata dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3202 del 04/07/2019 *"Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06 e smi"* e dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1498 del 13/03/2025 di adeguamento al DM 127/2024 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo*

184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" adottate da Arpaе, per l'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**;

- L'istanza presentata riguarda la modifica dell'autorizzazione di cui agli atti sopra richiamati, ai fini della rimodulazione dei quantitativi autorizzati;
- Con l'istanza la ditta chiede di rinunciare alla Tipologia autorizzata 7.11 *Pietrisco tolto*, e incrementare i relativi quantitativi della Tipologia, già autorizzata, 7.1 *Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*;
- I quantitativi totali istantanei ed annuali non subiranno modifiche;
- Gli altri titoli ambientali compresi nell'AUA (Acqua, Rumore) rimangono invariati;
- Trattandosi di rimodulazione dei rifiuti gestiti e già autorizzati, senza modifica ai quantitativi annuali e istantanei, si ritiene di concedere la modifica richiesta;

DATO ATTO che l'impresa ha in corso l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa della Prefettura di Ferrara, *Sezione 1 "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti"*;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016 come modificata dalle Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-3202 del 04/07/2019 e n. DET-AMB-2025-1498 del 13/03/2025;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpaе) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpaе delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpaе Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- che con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DISPONE

l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016 e successive modifiche Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-3202 del 04/07/2019 n. DET-AMB-2025-1498 del 13/03/2025 adottate da Arpaе-SAC Ferrara, per la modifica non sostanziale dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla impresa **DE.MA. S.R.L.**, C.F e P.IVA 01216770386, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel comune di Mesola (FE), fraz. Bosco Mesola, via Gigliola n. 202 ed impianto in comune di Mesola (FE), fraz. Bosco Mesola, via Fondo n. 24, come di seguito indicato:

Il paragrafo **A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DIRECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** della DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016 come modificata dalla Determinazione dirigenziale DET-AMB-2025-1498 del 13/03/2025 viene sostituito dal seguente paragrafo A):

La ditta è iscritta a Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, e del DM 127 del 28/06/2024, per le seguenti Tipologie del DM 5/02/98 e smi:

La planimetria di cui all'**allegato "A"** dell'atto DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016, così come modificata dalla Determinazione dirigenziale DET-AMB-2025-1498 del 13/03/2025, **è sostituita dalla planimetria riportata in calce al presente atto**:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

EER: 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107- 170904

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

b) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test **di** cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 23.000, messa in riserva istantanea t. 3.822

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattielli per il tiro al volo.

EER: 170302

7.6.3 Attività di recupero:

- a) realizzazione di rilevati e sotterranei stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)
- b) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 3.436, messa in riserva istantanea t. 490;

e inoltre:

1. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
3. La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi

Cessazione della qualifica di rifiuto

4. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati alle Tipologie 7.1, 7.2, 7.6 e 7.11 precedenti, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs 152/2006 e smi, e sono qualificati come **“aggregato recuperato”** se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), e in particolare:

- a) l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b) l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- c) dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un

periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;

- d) salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;
- e) e qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

5. I rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

6. I rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

7. Durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

8. il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016 e sostituisce le successive modifiche di cui alle Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-3202 del 04/07/2019 e n. DET-AMB-2025-1498 del 13/03/2025, alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato da questo Servizio, tramite PEC, all'Impresa **DE.MA. SRL** e trasmesso, per conoscenza, al SUAP del Comune Di Mesola e ARPAE ST di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.